

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12025 Anno 2016

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FERNANDES GIULIO

Data pubblicazione: 10/06/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 25521-2014 proposto da:

ANAS SPA 80208450587, in persona del Direttore Centrale, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

D'ALESSANDRO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRAZIA ANNA RIZZI giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

avverso la sentenza n. 336/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 3/04/2014, depositata il 30/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l'Avvocato Fabio Massimo Cozzolino difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

### FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30 aprile 2014, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva accertato la nullità del termine apposto al primo dei vari contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra D'Alessandro Vincenzo e l'ANAS s.p.a. relativo al periodo dal 3 dicembre 2003 al 1° marzo 2004, dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dalla stipula del detto contratto.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante dell'ANAS S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il D'Alessandro di rinunciare all'azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del predetto.

Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara cessata la materia del contendere.

In ragione del contenuto transattivo dell'accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il

presupposto di incassazione dell'obbligo del versamento per il

A

nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

**P.Q.M.**

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, l'11 maggio 2016

 Il Presidente

